

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 7

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
12 gennaio 2006

Sommaio

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 33/2006 del Consiglio, del 9 gennaio 2006, che estende il dazio anti-dumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 2074/2004 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Repubblica democratica popolare del Laos** 1

Regolamento (CE) n. 34/2006 della Commissione, dell'11 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 6

- ★ **Regolamento (CE) n. 35/2006 della Commissione, dell'11 gennaio 2006, che modifica gli allegati I, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi** 8

- ★ **Regolamento (CE) n. 36/2006 della Commissione, del 10 gennaio 2006, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 15

Regolamento (CE) n. 37/2006 della Commissione, dell'11 gennaio 2006, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali 21

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2006/9/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 gennaio 2006, che modifica l'allegato I della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto concerne misure transitorie per il transito attraverso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia e il Montenegro di animali vivi provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania [notificata con il numero C(2005) 5885] ⁽¹⁾** 23

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2006/10/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 10 gennaio 2006, relativa al divieto provvisorio di commercializzare in Grecia le sementi di mais ibridi derivati dall'organismo geneticamente modificato MON 810 e iscritti nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole conformemente alla direttiva 2002/53/CE [notificata con il numero C(2005) 5964]** 27

2006/11/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2006, che modifica la decisione 2005/758/CE che reca alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia e abroga la decisione 2005/749/CE [notificata con il numero C(2005) 6025] ⁽¹⁾** 29
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 2024/2005 della Commissione, del 12 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 326 del 13.12.2005)** 32



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 33/2006 DEL CONSIGLIO

del 9 gennaio 2006

che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 2074/2004 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Repubblica democratica popolare del Laos

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare gli articoli 9 e 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Con regolamento (CE) n. 119/97 ⁽²⁾ («regolamento originario»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli («meccanismi» o «prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («Cina») pari, per i meccanismi con 17 e 23 anelli, alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e, per i meccanismi diversi da quelli con 17 e 23 anelli, ad una percentuale compresa tra il 32,5 % e il 39,4 %.
- (2) A seguito di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 2100/2000 ⁽³⁾ («inchiesta antiassorbimento»), ha aumentato i summenzionati dazi per i meccanismi diversi da quelli con 17 e 23 anelli. Con la modifica sono stati stabiliti dazi antidumping compresi tra il 51,2 % e il 78,8 %.

(3) Con regolamento (CE) n. 1208/2004 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha esteso le misure istituite dal regolamento originario alle importazioni dei meccanismi spediti dalla Repubblica socialista del Vietnam («Vietnam»).

(4) A seguito di un riesame in previsione della scadenza, i dazi sono stati riconfermati con regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio ⁽⁵⁾.

2. Domanda

(5) Il 28 febbraio 2005 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi originari della Cina. La domanda è stata presentata dalla Ring Alliance Ringbuchtechnik Handelsgesellschaft GmbH per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria di alcuni tipi di meccanismi («richiedenti»). Nella domanda si sosteneva che le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi originari della Cina venivano eluse mediante il trasbordo attraverso la Repubblica democratica popolare del Laos («Laos»).

(6) Nella domanda si sosteneva inoltre che non c'erano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti all'origine di tale modifica della configurazione degli scambi a parte l'istituzione delle misure antidumping e che gli effetti correttivi delle misure antidumping in vigore risultavano indeboliti in termini di quantitativi e di prezzi. Le importazioni di alcuni tipi di meccanismi dalla Cina e dal Vietnam sarebbero state sostituite da ingenti volumi di importazioni di alcuni tipi di meccanismi dal Laos. Sussistevano inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni si verificava a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che aveva determinato l'istituzione delle misure in vigore.

(7) Infine, i richiedenti sostenevano che i prezzi di alcuni tipi di meccanismi spediti dal Laos erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 359 del 4.12.2004, pag. 11.

3. Apertura

- (8) Sentito il comitato consultivo e stabilito che sussistevano elementi di prova sufficienti per avviare un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, la Commissione, con regolamento (CE) n. 559/2005 ⁽¹⁾ («regolamento di apertura»), ha aperto un'inchiesta. Con tale regolamento la Commissione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base, ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare, a decorrere dal 14 aprile 2005, le importazioni di alcuni tipi di meccanismi spediti dal Laos, indipendentemente dal fatto che fossero dichiarati o meno originari del Laos.

4. Inchiesta

- (9) La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità cinesi e laotiane, ai produttori/esportatori e agli importatori nella Comunità notoriamente interessati e all'industria comunitaria richiedente. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori in Cina e in Laos e agli importatori comunitari menzionati nella domanda o noti alla Commissione dall'inchiesta iniziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione di conclusioni sulla base dei dati disponibili.
- (10) Alla Commissione non sono pervenute risposte da parte degli esportatori/produttori cinesi o laotiani, né osservazioni da parte delle autorità di tali paesi.
- (11) Un importatore comunitario ha risposto affermando di non aver importato alcun tipo di meccanismo dal Laos durante il periodo dell'inchiesta, senza però fornire altre informazioni.

5. Periodo dell'inchiesta

- (12) L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2004 («PI»). Sono stati raccolti dati dal 2001 sino alla fine del PI per esaminare la presunta modifica della configurazione degli scambi.

B. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Considerazioni generali/livello di collaborazione

- (13) Come precisato ai considerando 10 e 11, nessun produttore/esportatore di meccanismi cinese o laotiano ha collaborato all'inchiesta, né alcun importatore comunitario

ha fornito informazioni utili per l'inchiesta. Pertanto, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, è stato necessario elaborare conclusioni relative ai meccanismi spediti dal Laos verso la Comunità sulla base dei dati disponibili.

2. Prodotto in esame e prodotto simile

- (14) Conformemente alla definizione dell'inchiesta iniziale, trattasi di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, classificabili al codice NC ex 8305 10 00. Tali meccanismi sono costituiti da due lame rettangolari o fili di acciaio sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo di acciaio a scatto fissato al prodotto in esame. Generalmente tali meccanismi si compongono di anello, lama, rivestimento, occhiello ed eventualmente scatto.
- (15) In base ai dati disponibili si è giunti alla conclusione che i meccanismi esportati verso la Comunità dalla Cina e quelli spediti nella Comunità dal Laos hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi. Sono pertanto considerati prodotti simili, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Durante l'inchiesta non sono pervenute prove del contrario.

3. Modifica della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità

- (16) A causa della mancata collaborazione delle società laotiane, il volume e il valore delle esportazioni laotiane del prodotto in esame verso la Comunità sono stati determinati in base alle informazioni disponibili, in questo caso i dati statistici rilevati dagli Stati membri e compilati dalla Commissione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, e i dati forniti da Eurostat.
- (17) A seguito dell'istituzione di misure definitive sulle importazioni del prodotto in esame dalla Cina verso la Comunità, le importazioni dalla Cina sono diminuite sensibilmente, passando da 1 684 tonnellate nel 1999 a 302 tonnellate nel 2001 e 2002, e hanno iniziato ad aumentare leggermente nel 2003, salendo a 330 tonnellate, e nel 2004, passando a 354 tonnellate. Va tuttavia osservato che nella seconda metà del 2004 le importazioni dalla Cina hanno registrato un nuovo andamento decrescente, come indicato nella tabella in appresso. Nello stesso tempo le importazioni di meccanismi dal Laos verso la Comunità sono aumentate, passando da zero tra il 2001 e il 2003 a 492 tonnellate nel 2004 (= PI). Le statistiche indicano che le importazioni dal Laos hanno continuato ad aumentare nel 2005.

⁽¹⁾ GU L 94 del 13.4.2005, pag. 26.

(18) Si osserva inoltre che la configurazione rilevata, consistente in una diminuzione delle importazioni dalla Cina e in un parallelo aumento significativo delle importazioni dal Laos nel 2004, mostra un legame diretto con la configurazione rilevata nell'inchiesta antielusione che ha portato all'estensione delle misure istituite dall'inchiesta iniziale alle importazioni di meccanismi dal Vietnam. Invero, a partire dal 1999 le importazioni di meccanismi dal Vietnam sono aumentate considerevolmente, passando da zero tonnellate tra il 1999 e il 2001 a 1 105 tonnellate nel 2002 e a 1 778 tonnellate nel 2003. A seguito dell'estensione delle misure istituite dall'inchiesta iniziale alle importazioni di meccanismi dal Vietnam, le importazioni dal Vietnam verso la Comunità sono diminuite notevolmente, scendendo a 353 tonnellate nel 2004 (= PI). Le statistiche non rilevano importazioni nel 2005. In effetti, se analizzate su base semestrale, le importazioni dal Vietnam si sono praticamente arrestate nel primo semestre del 2004, quando le misure applicabili alle importazioni di meccanismi dalla Cina sono state estese alle importazioni spedite dal Vietnam (pubblicazione il 1° luglio 2004, cfr. considerando 3). A partire dallo stesso periodo, le importazioni dal Laos sono passate da zero nel periodo precedente a 100 tonnellate nel 1° semestre 2004 e a 392 tonnellate nel secondo semestre 2004; è perciò evidente che le importazioni dal Vietnam e dalla Cina sono state sostituite dalle importazioni dal Laos. Le importazioni dichiarate dal Laos confermano quindi una configurazione degli scambi iniziata nel 1999, poichè prima dell'estensione delle misure al Vietnam non si erano avute importazioni dal Laos verso la Comunità.

Paese	2001	2002	2003	2004 (PI) 1° semestre	2004 (PI) 2° semestre
Cina ⁽¹⁾	302	302	330	212	142
Vietnam ⁽²⁾	0	1 105	1 778	353	0
Laos ⁽³⁾	0	0	0	100	392

⁽¹⁾ A partire da 1 684 tonnellate nel 1999.

⁽²⁾ A partire da zero nel 1999.

⁽³⁾ A partire da zero nel 1999.

Fonte: Dati statistici raccolti dagli Stati membri e compilati dalla Commissione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, e dati forniti da Eurostat.

4. Insufficiente motivazione o giustificazione economica

(19) Le importazioni dal Laos verso la Comunità sono iniziate nel 2004, dopo l'apertura, nell'agosto 2003, dell'inchiesta sulle importazioni di meccanismi dal Vietnam, e hanno coinciso con la modifica della configurazione degli scambi tra Cina, Vietnam e Laos da una parte, e la Comunità dall'altro, come precisato nel considerando 18.

(20) Esiste una coincidenza temporale tra la diminuzione significativa delle importazioni di meccanismi dal Vietnam,

verificatasi al momento dell'estensione delle misure adottate a seguito dell'inchiesta antielusione, e il parallelo aumento delle importazioni di meccanismi dal Laos. Si ricorda che le autorità laotiane e i potenziali produttori/esportatori di tale paese sono stati informati dell'inchiesta in corso; tuttavia non è pervenuto alcun elemento comprovante l'effettiva produzione del prodotto in Laos, né alcuna società laotiana ha di fatto cooperato all'inchiesta. In base alle informazioni disponibili si è pertanto giunti alla conclusione che, in mancanza di una motivazione o giustificazione economica sufficiente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base, la modifica della configurazione degli scambi è dipesa dall'estensione del dazio antidumping alle merci spedite dal Vietnam.

5. Indebolimento degli effetti correttivi del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile

(21) Dai dati riportati nel considerando 18 si evince chiaramente che dopo l'estensione al Vietnam delle misure sulle importazioni di meccanismi dalla Cina, avvenuta nel 2004, la configurazione delle importazioni comunitarie del prodotto in esame ha subito un'evidente modifica in termini quantitativi. A seguito di tale estensione, le importazioni vietnamite verso la Comunità sono considerevolmente diminuite nel 2004 e si sono arrestate nel 2005, mentre nello stesso periodo sono aumentate le esportazioni del prodotto in esame nella Comunità provenienti dal Laos. In base ai dati forniti da Eurostat, nel 2004 l'importo totale delle esportazioni laotiane verso la Comunità era di 492 tonnellate, tendenza che si è confermata nel primo trimestre 2005. È quindi evidente che l'importante modifica dei flussi commerciali ha indebolito gli effetti correttivi delle misure in termini di quantitativi importati sul mercato comunitario.

(22) Per quanto riguarda i prezzi del prodotto in esame spedito dal Laos, mancando ogni collaborazione, è stato necessario basarsi sui dati forniti da Eurostat, che rappresentavano le migliori informazioni disponibili. È stato constatato che il prezzo medio delle esportazioni laotiane verso la Comunità era inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio stabilito al momento dell'inchiesta iniziale. Gli effetti correttivi del dazio in termini di prezzi sono pertanto indeboliti.

(23) Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le importazioni del prodotto in esame dal Laos indeboliscono gli effetti correttivi del dazio sia in termini di prezzi che di quantitativi.

6. Elementi di prova del dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili o similari

- (24) Come spiegato nel considerando 13, tenuto conto della mancata collaborazione, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, per stabilire i prezzi all'esportazione verso l'UE ai fini della determinazione dell'esistenza del dumping in relazione alle esportazioni del prodotto in esame dal Laos verso la Comunità durante il PI, sono stati utilizzati i dati Eurostat a livello NC.
- (25) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, i prezzi all'esportazione sono stati confrontati con il valore normale precedentemente stabilito, in questo caso il valore normale stabilito nel più recente riesame in previsione della scadenza. In tale riesame (cfr. precedente considerando 4), l'India è stata considerata come il paese analogo ad economia di mercato adeguato per la Cina e il valore normale è stato stabilito in base ai prezzi e al valore normale costruito nel paese analogo.
- (26) Tenuto conto della mancata collaborazione e conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, per confrontare il prezzo all'esportazione e il valore normale si è ritenuto appropriato supporre che la gamma di merci considerata nel corso della presente inchiesta fosse la stessa presa in considerazione durante la revisione in previsione della scadenza delle importazioni di meccanismi originari dalla Cina.
- (27) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell'ambito del riesame in previsione della scadenza e la media ponderata dei prezzi all'esportazione nel corso del PI della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è emerso un dumping significativo.

C. MISURE

- (28) Viste le suddette risultanze, si constata che si è verificata elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base. A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, dello stesso regolamento, le misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame originarie della Cina, modificate dall'inchiesta antiassorbimento, dovrebbero essere estese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Laos, indipendentemente dal fatto che sia o meno dichiarato originario di tale paese.
- (29) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispone l'applicazione di misure alle importazioni registrate a partire dalla data di registrazione, il dazio antidumping dovrebbe essere riscosso sulle impor-

tazioni di meccanismi spediti dal Laos registrate al loro ingresso nella Comunità, conformemente al regolamento di apertura.

- (30) Le misure da estendere sono quelle stabilite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento originario, modificato da ultimo dal riesame in vista della scadenza, ossia:
- a) per i meccanismi con 17 e 23 anelli, un dazio pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto;
- b) per i meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, il dazio residuo del 78,8 %.
- (31) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui le misure estese debbono applicarsi alle importazioni entrate nella Comunità in regime di registrazione imposta dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi su tali importazioni registrate di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dal Laos.

D. DOMANDE DI ESENZIONE

- (32) Benché nel corso della presente inchiesta nessun effettivo esportatore di meccanismi verso la Comunità sia risultato esistere in Laos o si sia manifestato alla Commissione, altri esportatori interessati che vogliono presentare, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso dovranno compilare un questionario per consentire alla Commissione di stabilire se l'esenzione è giustificata. L'esenzione può essere concessa a seguito di una valutazione della situazione del mercato del prodotto in esame, della capacità di produzione e dell'utilizzazione degli impianti, degli appalti e delle vendite e tenendo conto della probabilità che continuino ad essere attuate pratiche per le quali non esiste una motivazione o giustificazione economica sufficiente e degli elementi di prova del dumping. La Commissione procede, di norma, anche ad una visita di verifica in loco. La domanda deve essere inviata senza indugio alla Commissione, completa di tutte le informazioni utili, compresa l'eventuale modifica delle attività della società connesse alla produzione e alle vendite.

E. PROCEDURA

- (33) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere il dazio antidumping definitivo in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le suddette conclusioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 2074/2004 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli di cui al codice NC ex 8305 10 00 originari della Repubblica popolare cinese:

- a) pari, per i meccanismi con 17 e 23 anelli (codici TARIC 8305 10 00 21 e 8305 10 00 29), alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e
- b) per i meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codici TARIC 8305 10 00 11, e 8305 10 00 19) pari al 78,8 %,

è esteso alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dal fatto che questi prodotti siano dichiarati o meno originari di tale paese (codici 8305 10 00 13 e 8305 10 00 23).

Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da due lame rettangolari o fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un dispositivo d'acciaio a scatto fissato al meccanismo.

2. I dazi estesi a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono riscossi sulle importazioni registrate in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 gennaio 2006.

3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le domande di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda va inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79 05/17
B-1049 Bruxelles
Fax (32 2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877.

2. A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione delle importazioni che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004 dal dazio esteso a norma dell'articolo 1.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 559/2005.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK

REGOLAMENTO (CE) N. 34/2006 DELLA COMMISSIONE**dell'11 gennaio 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	85,0
	204	40,5
	212	88,1
	999	71,2
0707 00 05	052	150,1
	204	79,9
	999	115,0
0709 90 70	052	113,0
	204	72,4
	999	92,7
0805 10 20	052	48,5
	204	57,8
	220	49,9
	624	51,9
	999	52,0
0805 20 10	052	74,2
	204	81,7
	999	78,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	71,2
	204	62,8
	400	86,4
	464	143,2
	624	70,6
	662	35,9
	999	78,4
0805 50 10	052	50,7
	999	50,7
0808 10 80	400	111,9
	404	102,5
	720	88,2
	999	100,9
0808 20 50	400	87,5
	720	63,2
	999	75,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 35/2006 DELLA COMMISSIONE**dell'11 gennaio 2006****che modifica gli allegati I, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Per poter applicare il memorandum d'intesa tra la Commissione europea e la controparte cinese è necessario reintrodurre le disposizioni originarie dell'allegato I concernenti la designazione dei prodotti.
- (2) Con la decisione 2005/948/CE ⁽²⁾, il Consiglio ha approvato la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo bilaterale tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio di prodotti tessili.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2006.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue:

- 1) all'allegato I, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:
 - «2) Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie da 1 a 114 originari del Vietnam e della Cina, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.»
- 2) l'allegato V è sostituito dal testo che figura all'allegato I del presente regolamento;
- 3) la tabella dell'allegato VII è sostituita dalla tabella contenuta nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1478/2005 della Commissione (GU L 236 del 13.9.2005, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 345 del 28.12.2005, pag. 21.

ALLEGATO I

L'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

a) applicabili per il 2006

<i>(La designazione completa delle merci figura nell'allegato I)</i>			Limiti quantitativi comunitari
Paese terzo	Categoria	Unità	2006
Bielorussia	GRUPPO IA		
	1	Tonnellate	1 585
	2	Tonnellate	6 000
	3	Tonnellate	242
	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	1 672
	5	1 000 pezzi	1 105
	6	1 000 pezzi	1 550
	7	1 000 pezzi	1 252
	8	1 000 pezzi	1 160
	GRUPPO IIA		
	9	Tonnellate	363
	20	Tonnellate	329
	22	Tonnellate	524
	23	Tonnellate	255
	39	Tonnellate	241
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	5 959
	13	1 000 pezzi	2 651
	15	1 000 pezzi	1 569
	16	1 000 pezzi	186
	21	1 000 pezzi	930
	24	1 000 pezzi	844
	26/27	1 000 pezzi	1 117
	29	1 000 pezzi	468
	73	1 000 pezzi	329
	83	Tonnellate	184
	GRUPPO IIIA		
	33	Tonnellate	387
	36	Tonnellate	1 309
37	Tonnellate	463	
50	Tonnellate	207	
GRUPPO IIIB			
67	Tonnellate	356	
74	1 000 pezzi	377	
90	Tonnellate	208	

<i>(La designazione completa delle merci figura nell'allegato I)</i>			Limiti quantitativi comunitari
Paese terzo	Categoria	Unità	2006
	GRUPPO IV		
	115	Tonnellate	95
	117	Tonnellate	2 100
	118	Tonnellate	471
Serbia ⁽¹⁾	GRUPPO IA		
	1	Tonnellate	
	2	Tonnellate	
	2a	Tonnellate	
	3	Tonnellate	
	GRUPPO IB		
	5	1 000 pezzi	
	6	1 000 pezzi	
	7	1 000 pezzi	
	8	1 000 pezzi	
	GRUPPO IIA		
	9	Tonnellate	
	GRUPPO IIB		
	15	1 000 pezzi	
	16	1 000 pezzi	
GRUPPO IIIB			
67	Tonnellate		
Vietnam ⁽²⁾	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	
	5	1 000 pezzi	
	6	1 000 pezzi	
	7	1 000 pezzi	
	8	1 000 pezzi	
	GRUPPO IIA		
	9	Tonnellate	
	20	Tonnellate	
	39	Tonnellate	
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	
	13	1 000 pezzi	
	14	1 000 pezzi	
	15	1 000 pezzi	
	18	Tonnellate	
	21	1 000 pezzi	
	26	1 000 pezzi	
	28	1 000 pezzi	
	29	1 000 pezzi	
31	1 000 pezzi		
68	Tonnellate		
73	1 000 pezzi		
76	Tonnellate		
78	Tonnellate		
83	Tonnellate		

<i>(La designazione completa delle merci figura nell'allegato I)</i>			Limiti quantitativi comunitari
Paese terzo	Categoria	Unità	2006
	GRUPPO IIIA		
	35	Tonnellate	
	41	Tonnellate	
	GRUPPO IIIB		
	10	1 000 paia	
	97	Tonnellate	
	GRUPPO IV		
	118	Tonnellate	
	GRUPPO V		
	161	Tonnellate	

(¹) A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio dei prodotti tessili (GU L 90 dell'8.4.2005, pag. 36), non si applicano restrizioni quantitative alla Serbia. La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

(²) Le restrizioni quantitative per il Vietnam sono sospese a norma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull'accesso al mercato (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 35). La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

b) applicabili nel 2005, nel 2006 e nel 2007

<i>(La descrizione completa delle merci figura nell'allegato I)</i>			Livelli concordati		
Paese terzo	Categoria	Unità	Dall'11 giugno al 31 dicembre 2005 (¹)	2006	2007
Cina	GRUPPO IA				
	2 (compreso 2a)	tonnellate	20 212	61 948	69 692
	GRUPPO IB				
	4 (²)	1 000 pezzi	161 255	540 204	594 225
	5	1 000 pezzi	118 783	189 719	219 674
	6	1 000 pezzi	124 194	338 923	382 880
	7	1 000 pezzi	26 398	80 493	88 543
	GRUPPO IIA				
	20	tonnellate	6 451	15 795	17 770
	39	tonnellate	5 521	12 349	13 892
	GRUPPO IIB				
	26	1 000 pezzi	8 096	27 001	29 701
	31	1 000 pezzi	108 896	219 882	248 261

<i>(La descrizione completa delle merci figura nell'allegato I)</i>			Livelli concordati		
Paese terzo	Categoria	Unità	Dall'11 giugno al 31 dicembre 2005 ⁽¹⁾	2006	2007
	GRUPPO IV				
	115	tonnellate	2 096	4 740	5 214

⁽¹⁾ Le importazioni nella Comunità di prodotti spediti prima dell'11 giugno 2005, ma presentati per essere immessi in libera pratica in o dopo quella data, non sono soggette a limiti quantitativi. Le autorizzazioni d'importazione per tali prodotti sono rilasciate automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti degli Stati membri, purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad es. la polizza di carico e la presentazione di una dichiarazione firmata dall'importatore, che le merci sono state spedite prima di tale data. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3030/93, anche le importazioni di merci spedite prima dell'11 giugno 2005 vengono immesse in libera pratica su presentazione di un documento di sorveglianza rilasciato conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Le autorizzazioni d'importazione per le merci spedite tra l'11 giugno e il 12 luglio 2005 vengono rilasciate automaticamente e non possono essere negate col pretesto che non vi sono quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi 2005. Tuttavia, le importazioni di tutti i prodotti spediti dall'11 giugno 2005 in poi sono imputate sui limiti quantitativi 2005.

Il rilascio di autorizzazioni d'importazione non richiede la presentazione delle corrispondenti licenze d'esportazione per le merci spedite prima che la Cina abbia introdotto il sistema di licenze d'esportazione (20 luglio 2005).

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le richieste di licenze d'importazione per le merci spedite tra l'11 giugno e il 19 luglio 2005 (compreso) vanno presentate alle autorità competenti di uno Stato membro entro il 20 settembre 2005.

Le merci spedite anteriormente al 12 luglio non devono necessariamente essere state spedite direttamente nella Comunità per poter beneficiare dell'esenzione dai limiti quantitativi, fermo restando tuttavia che le autorità competenti della Comunità possono rifiutare tale agevolazione quando hanno motivo di sospettare che le merci siano state spedite verso un'altra destinazione anteriormente al 12 luglio per aggirare il presente regolamento, nel caso in cui le operazioni in questione non corrispondano alle normali pratiche commerciali o a motivi puramente logistici. Fra le operazioni che rientrano in una normale gestione commerciale figurano, ad esempio, i seguenti casi: le merci sono spedite verso centri di distribuzione per le imprese importatrici, l'importatore può presentare un contratto o una lettera di credito precedenti la data di spedizione o le merci sono state trasbordate al di fuori della Cina su un altro mezzo di trasporto entro un periodo ragionevolmente breve.

Il regolamento aumenta i livelli concordati onde consentire il rilascio di licenze d'importazione per le merci spedite nella Comunità tra il 13 e il 19 luglio 2005 o per le merci spedite nella Comunità dopo il 20 luglio 2005 sulla scorta di una licenza d'esportazione cinese valida, che superano i livelli concordati introdotti dal regolamento (CE) n. 1084/2005 della Commissione (GU L 177 del 9.7.2005, pag. 19) nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Qualora le merci spedite nella Comunità tra il 13 e il 19 luglio 2005 dovessero superare questi livelli, la Commissione può autorizzare il rilascio di altre licenze d'importazione dopo averne informato il comitato dei tessili e dopo aver effettuato il trasferimento di 2 072 924 kg di prodotti della categoria 2 in conformità dell'allegato VIII.

⁽²⁾ Cfr. appendice A.

Appendice A dell'allegato V

Categoria	Paese terzo	Osservazioni
4	Cina	Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti limiti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bebè) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm. Nella casella 9 della licenza di esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la seguente dicitura: "Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm." »

ALLEGATO II

La tabella dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituita dalla tabella seguente:

«TABELLA

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI PER LE MERCI REIMPORTATE IN REGIME TPP

Limiti quantitativi comunitari			
Paese terzo	Categoria	Unità	2006
Bielorussia	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	5 055
	5	1 000 pezzi	7 047
	6	1 000 pezzi	9 398
	7	1 000 pezzi	7 054
	8	1 000 pezzi	2 402
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	4 749
	13	1 000 pezzi	744
	15	1 000 pezzi	4 120
	16	1 000 pezzi	839
	21	1 000 pezzi	2 741
	24	1 000 pezzi	706
	26/27	1 000 pezzi	3 434
	29	1 000 pezzi	1 392
	73	1 000 pezzi	5 337
	83	Tonnellate	709
	GRUPPO IIIB		
	74	1 000 pezzi	931
	Serbia ⁽¹⁾	GRUPPO IB	
5		1 000 pezzi	
6		1 000 pezzi	
7		1 000 pezzi	
8		1 000 pezzi	
GRUPPO IIB			
15	1 000 pezzi		
16	1 000 pezzi		

Limiti quantitativi comunitari			
Paese terzo	Categoria	Unità	2006
Vietnam ⁽²⁾	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	
	5	1 000 pezzi	
	6	1 000 pezzi	
	7	1 000 pezzi	
	8	1 000 pezzi	
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	
	13	1 000 pezzi	
	15	1 000 pezzi	
	18	Tonnellate	
	21	1 000 pezzi	
	26	1 000 pezzi	
	31	1 000 pezzi	
	68	Tonnellate	
76	Tonnellate		
78	Tonnellate		

⁽¹⁾ A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio dei prodotti tessili (GU L 90 dell'8.4.2005, pag. 36), non si applicano restrizioni quantitative alla Serbia. La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

⁽²⁾ Le restrizioni quantitative per il Vietnam sono sospese a norma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull'accesso al mercato (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 35). La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

Paese terzo	Categoria	Unità	Livelli specifici concordati		
			Dall'11 giugno al 31 dicembre 2005 ⁽¹⁾	2006	2007
Cina	GRUPPO IB				
	4	1 000 pezzi	208	408	449
	5	1 000 pezzi	453	886	975
	6	1 000 pezzi	1 642	3 216	3 538
	7	1 000 pezzi	439	860	946
	GRUPPO IIB				
	26	1 000 pezzi	791	1 550	1 705
	31	1 000 pezzi	6 301	12 341	13 575

⁽¹⁾ I prodotti tessili spediti dalla Comunità nella Repubblica popolare cinese ai fini del perfezionamento prima dell'11 giugno 2005 e reimportati nella Comunità dopo tale data usufruiscono di queste disposizioni previa presentazione di una prova adeguata come la dichiarazione di esportazione.»

REGOLAMENTO (CE) N. 36/2006 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 2006****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽²⁾ che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	89,04	51,08	2 575,90	664,27	1 393,16	22 330,07
		307,43	61,98	38,22	339,31	21 323,93	3 348,57
		829,30	61,33				
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	23,69	13,59	685,35	176,74	370,67	5 941,22
		81,80	16,49	10,17	90,28	5 673,52	890,93
		220,65	16,32				
1.40	Agli 0703 20 00	145,83	83,67	4 218,98	1 087,98	2 281,81	36 573,73
		503,54	101,52	62,61	555,74	34 925,81	5 484,53
		1 358,28	100,45				
1.50	Porri ex 0703 90 00	77,08	44,22	2 229,92	575,05	1 206,04	19 330,89
		266,14	53,66	33,09	293,74	18 459,89	2 898,82
		717,92	53,09				
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	—	—	—	—	—	—
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	49,51	28,40	1 432,32	369,36	774,66	12 416,61
		170,95	34,46	21,25	188,67	11 857,15	1 861,97
		461,13	34,10				
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassicaceae L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—				
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	104,01	59,67	3 009,01	775,96	1 627,40	26 084,67
		359,13	72,40	44,65	396,36	24 909,35	3 911,61
		968,74	71,64				
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	—	—	—	—	—	—
1.130	Carote ex 0706 10 00	30,30	17,38	876,58	226,05	474,09	7 598,94
		104,62	21,09	13,01	115,47	7 256,55	1 139,52
		282,21	20,87				
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	63,28	36,30	1 830,69	472,09	990,12	15 869,99
		218,49	44,05	27,17	241,15	15 154,93	2 379,83
		589,38	43,59				
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	479,10	274,86	13 860,40	3 574,29	7 496,31	120 153,84
		1 654,24	333,50	205,68	1 825,76	114 739,99	18 018,05
		4 462,30	330,01				

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EKK SIT	HUF SKK
1.170	Fagioli:						
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	131,92 455,50 1 228,70	75,68 91,83 90,87	3 816,48 56,63	984,18 502,72	2 064,12 31 593,78	33 084,49 4 961,29
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	151,09 521,68 1 407,24	86,68 105,17 104,07	4 371,03 64,86	1 127,19 575,77	2 364,04 36 184,54	37 891,86 5 682,19
1.180	Fave ex 0708 90 00	—	—	—	—	—	—
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—	—	—
1.200	Asparagi:						
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	268,17 925,95 2 497,75	153,85 186,68 184,72	7 758,28 115,13	2 000,69 1 021,96	4 196,01 64 225,04	67 255,41 10 085,50
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	397,58 1 372,77 3 703,05	228,09 276,76 273,85	11 502,07 170,68	2 966,13 1 515,11	6 220,82 95 217,08	99 709,77 14 952,29
1.210	Melanzane 0709 30 00	122,07 421,48 1 136,95	70,03 84,97 84,08	3 531,49 52,40	910,69 465,18	1 909,98 29 234,54	30 613,94 4 590,81
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	103,56 357,57 964,55	59,41 72,09 71,33	2 995,99 44,46	772,60 394,65	1 620,36 24 801,58	25 971,81 3 894,68
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	334,34 1 154,41 3 114,01	191,81 232,73 230,29	9 672,46 143,53	2 494,31 1 274,10	5 231,28 80 071,09	83 849,13 12 573,86
1.240	Peperoni 0709 60 10	132,07 456,02 1 230,12	75,77 91,94 90,97	3 820,89 56,70	985,32 503,31	2 066,50 31 630,33	33 122,76 4 967,03
1.250	Finocchi 0709 90 50	—	—	—	—	—	—
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	88,83 306,70 827,31	50,96 61,83 61,18	2 569,73 38,13	662,68 338,50	1 389,82 21 272,87	22 276,60 3 340,56
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	—	—	—	—	—	—
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	87,36 301,63 813,65	50,12 60,81 60,17	2 527,28 37,50	651,73 332,91	1 366,87 20 921,51	21 908,66 3 285,38

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	145,29	83,35	4 203,29	1 083,93	2 273,32	36 437,68
		501,66	101,14	62,37	553,68	34 795,89	5 464,13
		1 353,23	100,08				
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50	—	—	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:						
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne ex 0805 10 20	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin ex 0805 10 20	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.60.3	— altre ex 0805 10 20	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:						
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	79,57	45,65	2 301,97	593,63	1 245,00	19 955,41
		274,74	55,39	34,16	303,23	19 056,27	2 992,48
		741,11	54,81				
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:						
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	65,87	37,79	1 905,63	491,42	1 030,65	16 519,66
		227,44	45,85	28,28	251,02	15 775,33	2 477,26
		613,51	45,37				
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	89,01	51,06	2 575,01	664,04	1 392,68	22 322,42
		307,33	61,96	38,21	339,19	21 316,62	3 347,43
		829,02	61,31				

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	198,91	114,11	5 754,43	1 483,94	3 112,25	49 884,34
		686,79	138,46	85,39	758,00	47 636,67	7 480,56
		1 852,62	137,01				
2.110	Cocomeri 0807 11 00	41,42	23,76	1 198,28	309,01	648,08	10 387,72
		143,01	28,83	17,78	157,84	9 919,68	1 557,72
		385,78	28,53				
2.120	Meloni:						
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onte- niente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	50,68	29,08	1 466,20	378,10	792,98	12 710,24
		174,99	35,28	21,76	193,13	12 137,54	1 906,00
		472,04	34,91				
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	90,35	51,84	2 613,95	674,08	1 413,74	22 659,98
		311,98	62,90	38,79	344,32	21 638,98	3 398,05
		841,55	62,24				
2.140	Pere:						
2.140.1	— Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	214,34	122,97	6 200,77	1 599,04	3 353,65	53 753,60
		740,06	149,20	92,01	816,80	51 331,59	8 060,79
		1 996,31	147,64				
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	504,68	289,54	14 600,52	3 765,15	7 896,60	126 569,83
		1 742,57	351,31	216,66	1 923,25	120 866,89	18 980,17
		4 700,58	347,63				
2.170	Pesche 0809 30 90	259,07	148,63	7 494,99	1 932,79	4 053,61	64 972,97
		894,53	180,34	111,22	987,28	62 045,44	9 743,22
		2 412,98	178,45				
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	173,71	99,66	5 025,52	1 295,97	2 718,02	43 565,53
		599,80	120,92	74,58	661,99	41 602,57	6 533,01
		1 617,95	119,65				
2.190	Prugne 0809 40 05	215,27	123,50	6 227,87	1 606,03	3 368,30	53 988,47
		743,30	149,85	92,42	820,36	51 555,87	8 096,01
		2 005,04	148,28				
2.200	Fragole 0810 10 00	330,04	189,35	9 548,18	2 462,26	5 164,07	82 771,81
		1 139,58	229,74	141,69	1 257,73	79 042,31	12 412,31
		3 074,00	227,33				

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.205	Lamponi 0810 20 10	841,58	482,81	24 346,92	6 278,53	13 167,87	211 059,97
		2 905,81	585,82	361,29	3 207,09	201 550,11	31 650,16
		7 838,40	579,68				
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 030,95	591,46	29 825,38	7 691,30	16 130,86	258 551,95
		3 559,66	717,64	442,59	3 928,74	246 902,22	38 771,97
		9 602,17	710,12				
2.220	Kiwis («Actinidia chinensis Planch.») 0810 50 00	132,12	75,80	3 822,23	985,67	2 067,23	33 134,37
		456,18	91,97	56,72	503,48	31 641,42	4 968,77
		1 230,55	91,00				
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	201,31	115,49	5 823,90	1 501,85	3 149,82	50 486,53
		695,08	140,13	86,42	767,15	48 211,73	7 570,87
		1 874,98	138,66				
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	132,41	75,97	3 830,73	987,86	2 071,82	33 208,01
		457,20	92,17	56,85	504,60	31 711,73	4 979,81
		1 233,29	91,21				
2.250	Litchi ex 0810 90	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 37/2006 DELLA COMMISSIONE**dell'11 gennaio 2006****per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (2) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (3) L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata,

dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.

- (4) Nella settimana dal 2 al 6 gennaio 2006, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.
- (5) Nella settimana dal 2 al 6 gennaio 2006 sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il contingente di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale speciale.
- (6) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 2 al 6 gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 2.1.2006-6.1.2006	Limite
Barbados	100	
Belize	100	
Congo	0	Raggiunto
Figi	100	
Guiana	100	
India	0	Raggiunto
Costa d'Avorio	100	
Giamaica	100	
Kenya	100	
Madagascar	100	
Malawi	100	
Maurizio	100	
Mozambico	0	Raggiunto
S. Cristoforo e Nevis	100	
Swaziland	100	
Tanzania	100	Raggiunto
Trinidad e Tobago	100	
Zambia	100	
Zimbabwe	0	Raggiunto

Zucchero preferenziale speciale
Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 2.1.2006-6.1.2006	Limite
India	100	
ACP	70,2359	Raggiunto

Zucchero concessioni CXL
Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 2.1.2006-6.1.2006	Limite
Brasile	0	Raggiunto
Cuba	100	
Altri paesi terzi	0	Raggiunto

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2006

che modifica l'allegato I della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto concerne misure transitorie per il transito attraverso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia e il Montenegro di animali vivi provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania

[notificata con il numero C(2005) 5885]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/9/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) La parte 1 dell'allegato I della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche⁽²⁾ stabilisce un elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare taluni animali vivi.
- (2) L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia e il Montenegro figurano nell'elenco della parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE per l'importazione nella

Comunità di carni, ma non figurano nella parte 1 dell'allegato I; pertanto l'importazione e il transito attraverso l'Unione europea di animali vivi oggetto di detta decisione non sono attualmente autorizzati.

- (3) Tuttavia, la situazione sanitaria in questi paesi è accettabile e inoltre, nell'interesse del benessere degli animali, sarebbe preferibile autorizzare il transito attraverso questi paesi, a determinate condizioni, degli animali da macello. Pertanto, per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2006 e in attesa di un'ispezione della Commissione in questi paesi, può essere autorizzato il transito attraverso questi paesi di partite di animali vivi di cui alla decisione 79/542/CEE direttamente destinati alla macellazione, provenienti dai paesi in via di adesione Bulgaria e Romania e destinate a uno Stato membro. Detto periodo transitorio dovrebbe applicarsi soltanto alla Bulgaria e alla Romania in vista della loro prossima adesione.
- (4) Onde garantire la condizione sanitaria delle singole partite, sono necessarie prescrizioni aggiuntive, quali l'apposizione di sigilli sugli automezzi e la timbratura del certificato.
- (5) La parte 1 dell'allegato I della decisione 79/542/CEE deve essere modificata di conseguenza.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128.

⁽²⁾ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/753/CE della Commissione (GU L 282 del 26.10.2005, pag. 22).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 1

La parte 1 dell'allegato I della decisione 79/542/CEE è sostituita dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2006.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 12 gennaio 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

ANIMALI VIVI

Parte 1

ELENCO DEI PAESI TERZI E DELLE PARTI DI PAESI TERZI (*)

Paese (e)	Codice del territorio	Delimitazione del territorio	Certificato veterinario		Condizioni specifiche
			Modelli	SG	
1	2	3	4	5	6
BG — Bulgaria	BG-0	Tutto il paese	—		VI
	BG-1	Le province di Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, il distretto di Sofia, la città di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana e Vidin	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y	A	
CA — Canada	CA-0	Tutto il paese	POR-X		IVb IX
	CA-1	Tutto il paese eccetto la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, delimitata come segue: — a partire da un punto sul confine tra il Canada e gli Stati Uniti situato a 120°15' di longitudine e a 49° di latitudine; — in direzione nord, fino a un punto situato a 119°35' di longitudine e a 50°30' di latitudine; — in direzione nord-est, fino a un punto situato a 119° di longitudine e a 50°45' di latitudine; in direzione sud, fino a un punto sul confine tra il Canada e gli Stati Uniti situato a 118°15' di longitudine e a 49° di latitudine.	BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (**)	A	
CH — Svizzera	CH-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, RUM		
			POR-X, POR-Y, SUI	B	
CL — Cile	CL-0	Tutto il paese	OVI-X, RUM		
			POR-X, SUI	B	
GL — Groenlandia	GL-0	Tutto il paese	OVI-X, RUM		V
HR — Croazia	HR-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		
IS — Islanda	IS-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		I
			POR-X, POR-Y	B	
MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (****)	MK-0	Tutto il paese			X
NZ — Nuova Zelanda	NZ-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y		I
PM — St Pierre e Miquelon	PM-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM		

1	2	3	4	5	6
RO — Romania	RO-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		V
XM — Montenegro (***)	XM-0	Tutto il territorio doganale ^(a)			X
XS — Serbia (***)	XS-0	Tutto il territorio doganale ^(a)			X

(*) Fatte salve prescrizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da eventuali accordi pertinenti tra la Comunità e i paesi terzi.

(**) Esclusivamente per animali vivi non appartenenti a specie dei *cervidae*.

(***) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(****) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese da attribuire in seguito alla conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

(^a) Serbia e Montenegro sono repubbliche con amministrazioni doganali distinte che formano un'unione statale e figurano perciò separatamente nell'elenco.

Condizioni specifiche (cfr. le note di ciascun certificato):

- "I": territorio in cui la presenza di BSE nel bestiame nazionale è considerata estremamente improbabile, ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente ai modelli di certificato BOV-X e BOV-Y;
- "II": Territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;
- "III": territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;
- "IVa": territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;
- "IVb": territorio con aziende autorizzate, riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;
- "V": Territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato OVI-X;
- "VI": limitazioni geografiche;
- "VII": territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM;
- "VIII": territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM;
- "IX": territorio riconosciuto come ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato POR-X;
- "X": solo fino al 31 dicembre 2006 per il transito attraverso il territorio di animali direttamente destinati alla macellazione provenienti dalla Bulgaria o dalla Romania e destinati a uno Stato membro in automezzi sui quali è stato apposto un sigillo numerato progressivamente. Il numero del sigillo deve essere iscritto nel certificato sanitario e il sigillo deve essere intatto all'arrivo al posto di ispezione frontaliere di ingresso nella Comunità designato e registrato in TRACES. Sul certificato deve essere apposto dalle autorità veterinarie competenti al punto d'uscita dalla Bulgaria o dalla Romania, prima del transito attraverso un paese terzo, un timbro recante la dicitura "SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA/IL MONTENEGRO/LA SERBIA (cancellare il nome del paese non pertinente) DALLA BULGARIA/ROMANIA (cancellare il nome del paese non pertinente) VERSO L'UE."

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2006

relativa al divieto provvisorio di commercializzare in Grecia le sementi di mais ibridi derivati dall'organismo geneticamente modificato MON 810 e iscritti nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole conformemente alla direttiva 2002/53/CE

[notificata con il numero C(2005) 5964]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2006/10/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

(1) Il 17 settembre 2004 la Commissione, conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE, ha pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, un elenco di diciassette varietà di mais geneticamente modificate derivate dall'organismo geneticamente modificato MON 810 come tredicesimo supplemento alla ventiduesima edizione completa del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽²⁾.

(2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE, gli Stati membri garantiscono che, a partire dalla pubblicazione di cui all'articolo 17, le sementi delle varietà ammesse conformemente alla direttiva o in base a principi corrispondenti a quelli stabiliti dalla direttiva non siano soggette ad alcuna restrizione di mercato per quanto concerne la varietà.

(3) Secondo l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE, le varietà geneticamente modificate sono incluse in un catalogo nazionale solo dopo che ne sia stata autorizzata la commercializzazione in conformità della direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽³⁾, la quale prevede la valutazione dei rischi per la salute umana e l'ambiente degli organismi geneticamente modificati.

(4) La decisione 98/294/CE della Commissione, del 22 aprile 1998, concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L. Linea MON 810) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, prevede che la Francia consente all'immissione

in commercio di tale prodotto. Il 3 agosto 1998 le autorità francesi hanno effettivamente autorizzato la commercializzazione del prodotto.

(5) Il 7 aprile 2005 le autorità greche hanno notificato alla Commissione l'ordinanza ministeriale n. 243267 del 3 marzo 2005, che vieta, per i periodi vegetativi 2005 e 2006, la commercializzazione delle sementi delle diciassette varietà di cui sopra; le autorità greche hanno contestualmente chiesto alla Commissione di autorizzare tale provvedimento nazionale in conformità dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE.

(6) A norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE, se è accertato che la coltivazione di una delle varietà incluse nel catalogo comune può, in uno Stato membro, nuocere dal punto di vista fitosanitario alla coltivazione di altre varietà o specie ovvero comportare rischi per l'ambiente o per la salute umana, tale Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta, a vietare la commercializzazione delle sementi in questione su tutto il suo territorio o su parti di esso. Qualora vi sia il pericolo imminente di diffusione di organismi dannosi o si verifichi un rischio imminente per la salute umana o per l'ambiente, lo Stato membro interessato può imporre il divieto non appena la sua richiesta sia stata presentata e fino a che non sia stata adottata una decisione definitiva.

(7) Nella notifica le autorità greche hanno spiegato che il divieto è ritenuto necessario in quanto la coltivazione delle varietà geneticamente modificate può avere effetti sfavorevoli per l'ambiente rurale. La Grecia non ha fornito informazioni a sostegno del provvedimento, che avrebbero potuto essere trasmesse all'Autorità europea per la sicurezza alimentare affinché valutasse la pericolosità per la salute umana o l'ambiente di tali varietà geneticamente modificate. Il 4 maggio 2005 la Commissione ha chiesto per iscritto alle autorità greche di fornire delucidazioni, in particolare quanto ai possibili effetti della commercializzazione di tali sementi sull'ambiente rurale. Il 12 maggio 2005 le autorità greche hanno risposto che gli effetti sfavorevoli per l'ambiente rurale causati dalle diciassette varietà geneticamente modificate sono di natura economica e non riguardano l'ambiente in generale o la salute umana. Nella risposta le autorità greche affermano anche di essere consapevoli che l'organismo geneticamente modificato MON 810 è già stato giudicato sicuro per l'ambiente e la salute umana ai sensi della normativa comunitaria in materia di valutazione dei rischi ambientali.

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 232 A del 17.9.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/35/CE della Commissione (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 72).

⁽⁴⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 32.

- (8) Di conseguenza, nessuna delle disposizioni specifiche dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE è applicabile al divieto di coltivazione di tali varietà emesso dalle autorità greche e tale provvedimento non può quindi essere autorizzato.
- (9) Il comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali non ha espresso un parere favorevole entro la scadenza stabilita dal suo presidente. Pertanto, il 30 agosto 2005, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2002/53/CE e conformemente all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta concernente i provvedimenti da adottare.
- (10) Poiché il Consiglio non ha adottato i provvedimenti proposti né espresso la sua opposizione agli stessi entro il termine di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2002/53/CE, conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE i provvedimenti devono essere adottati dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica ellenica non è autorizzata a vietare la commercializzazione delle sementi di mais ibridi derivati dall'organismo geneticamente modificato MON 810 e iscritti nel catalogo comune delle varietà.

Articolo 2

La Repubblica ellenica adotta i provvedimenti necessari per uniformarsi alla presente decisione entro 20 giorni dalla notifica.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2006

che modifica la decisione 2005/758/CE che reca alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia e abroga la decisione 2005/749/CE

[notificata con il numero C(2005) 6025]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/11/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e degli altri volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di carne di pollame.
- (2) La Croazia ha notificato alla Commissione l'individuazione del ceppo asiatico del virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, in un caso clinico in una specie selvatica. È

stata pertanto adottata la decisione 2005/749/CE della Commissione⁽³⁾, successivamente sostituita dalla decisione 2005/758/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, che reca alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia e abroga la decisione 2005/749/CE⁽⁴⁾.

- (3) La Croazia ha preso rigorosi provvedimenti di controllo della malattia e ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni sull'andamento della stessa, tali da giustificare la decisione di limitare la sospensione delle importazioni alla parte del territorio della Croazia colpita dalla malattia.
- (4) Occorre pertanto modificare la decisione 2005/758/CE.
- (5) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/758/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 1 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

«Gli Stati membri sospendono le importazioni dei seguenti prodotti dalla parte del territorio della Croazia di cui all'allegato»;

- 2) viene aggiunto l'allegato il cui testo figura nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 280 del 25.10.2005, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 285 del 28.10.2005, pag. 50.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Parte del territorio della Croazia di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Codice ISO del paese	Nome del paese	Parte del territorio
HR	Croazia	Le contee croate di: — Viroviticko-Podravska — Osječko-Baranjska»

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (CE) n. 2024/2005 della Commissione, del 12 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 326 del 13 dicembre 2005)

A pagina 11, punto 2, lettera f):

anziché: «Bukava Aviation Transport»,

leggi: «Bukavu Aviation Transport».

A pagina 11, punto 2, lettera n):

anziché: «DHH Enterprise, Inc.»,

leggi: «DHH Enterprises, Inc.».

A pagina 12, punto 2, lettera u):

anziché: «Orient Star Cooperation»,

leggi: «Orient Star Corporation».
